



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Associazione Riconosciuta

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE
CURIA MERCATORUM
Centro di Mediazione ed Arbitrato

Nuove prospettive per la conciliazione

Dott. Marco D'Eredità,
Segretario Generale
della CCIAA di Treviso,
Direttore di Curia Mercatorum

Il Disegno di Legge A.S. 1082, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, all'art. 39 contiene la "Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali". Qui si prevede che il legislatore, mediante uno o più decreti legislativi, intervenga a riformare le norme che oggi regolano la materia della conciliazione nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Tale norma, presentata all'indomani della emanazione della Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione civile e commerciale, rappresenta quindi una importante occasione per disciplinare l'intera normativa sulla conciliazione.

E' auspicabile, lo diciamo subito però, che tale occasione non venga sprecata qualora per agevolare la fruibilità del servizio, se ne complichino l'applicazione e si moltiplichino la platea dei soggetti coinvolti.

L'intenzione dell'intervento normativo, almeno così pare, è quella di estendere l'impianto della conciliazione societaria a tutta la conciliazione in materia civile e commerciale relativa ai diritti disponibili. Entrando nel merito della norma di delega vi sono alcuni punti certamente meritevoli di particolare attenzione.

Si prevede, ad esempio, che "la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione"; si propone di "disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui

al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5", ma si aggiunge la previsione di istituire presso il Ministero della giustizia un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero" (di cui peraltro si ha già esperienza in campo societario).

Di particolare interesse per le Camere è la previsione di far salvo, ai sensi dell'art. 2 Legge 580/1993, il diritto delle Camere di Commercio "che hanno costituito organismi di conciliazione" ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo registro. Tale previsione rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'esperienza in materia di conciliazione che si pone in linea di positiva continuità con il richiamato D.M. n. 222/2004 e valorizza in modo opportuno le specifiche competenze acquisite sul campo dal sistema delle Camere di Commercio.

E' da segnalare inoltre la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, precisando che tali organismi da un lato si avvarranno per il loro funzionamento del personale degli stessi consigli; e dall'altro saranno "iscritti di diritto nel Registro".

A tal riguardo si prevede altresì di attribuire ai consigli degli ordini professionali la facoltà "per le controversie in particolari materie" di istituire appositi organismi di conciliazione presso le proprie sedi, anch'essi iscritti di diritto nel Registro.

Qualche perplessità peraltro solleva la previsione per cui i compensi dei conciliatori, che dovranno essere appositamente regolamentati, possano essere aumentati in

IN QUESTO NUMERO

Nuove prospettive per la conciliazione (Dott. Marco D'Eredità)	pag. 1
Il registro degli organismi... (Dott.ssa Giulia Poli)	pag. 2
La conciliazione "vista da vicino" (Dott.ssa Francesca Dal Molin)	pag. 6
Agenda	pag. 8

Il registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia

Dott.ssa Giulia Poli,
Curia Mercatorum

Dall'8 gennaio di quest'anno Curia Mercatorum, il Centro di Mediazione ed Arbitrato istituito nel 1995 ad iniziativa della Camera di Commercio di Treviso, ed al quale hanno aderito anche le Camere di Pordenone, Belluno, Trieste e Gorizia, è iscritta al numero 23 del Registro ministeriale degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia.

L'importanza di tale riconoscimento non sfugge, naturalmente, agli addetti ai lavori nel mondo dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al processo (A.D.R.), ma pare necessario dare qualche approfondimento in merito dato il particolare interesse che l'iscrizione al Registro può rivestire per i potenziali fruitori del servizio di conciliazione offerto da Curia Mercatorum nelle citate materie.

L'istituzione del Registro degli organismi abilitati a gestire conciliazioni in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, affonda le proprie radici nella legge n. 366 del 3 ottobre 2001, con cui il Parlamento delegò il Governo ad operare una più ampia riforma del diritto societario. Al comma 4 dell'art. 12 di detta legge il Parlamento indicò al Governo il compito di "prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia". La riforma, come noto, fu attuata, per quanto riguarda la materia processuale, con il decreto

legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dedicato appunto alla "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia (...)", ed è negli articoli 38, 39 e 40 di tale testo normativo, e nei seguenti Regolamenti di attuazione (dm 222/04, dm 223/04, decreto dirigenziale 24 luglio 2006), che si trova la speciale disciplina della conciliazione cosiddetta, genericamente, "societaria".

Per la prima volta, si segnala, il legislatore italiano ha contemplato normativamente l'istituto della conciliazione extragiudiziale non limitandosi a farvi semplicemente riferimento o curandone uno o più punti specifici, come viceversa accaduto in precedenti previsioni legislative, bensì dettando una regolamentazione sostanziale che prende in considerazione i diversi aspetti dello strumento al fine di "disciplinare l'accesso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.) organizzati da enti pubblici e privati, in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo del Ministero della Giustizia, presso il quale devono essere compiuti gli adempimenti che abilitano allo svolgimento del servizio (capace di esitare titoli esecutivi, anche per esecuzioni dirette), la cui promozione avviene attraverso l'ampliamento dei canali di accesso al medesimo (...) e l'attribuzione di un favorevole trattamento fiscale (...)" (1). Da oltre un decennio il legislatore italiano, pur sull'onda dell'emergenza di deflazionare il contenzioso che sovraccarica le giurisdizioni civili ordinarie, ha assunto una politica più decisa di promozione e diffusione della conciliazione cd. extragiudiziale (ossia non legata ad un procedimento giudiziale in atto), prevedendo

¹ V. relazione al decreto legislativo 5/03.

² Ai sensi di tale disposizione la disciplina del d.lgs. 5/03 si applica in tutte le controversie “incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

a. rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;

b. trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c. patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

d. rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

e. materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;

f. credito per le opere pubbliche.”.

Come si vede, impropriamente si definisce la conciliazione di cui si tratta quale “societaria”, essendo comprese, tra le materie del contendere cui si applica, anche quelle di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia: l'aggettivazione, evidentemente, è invalsa nel linguaggio corrente sia perché semplifica l'immediato riferimento all'istituto quale disciplinato dal d.lgs. 5/03, sia perché, si ricorda, origina dalla legge delega di riforma del diritto societario.

in diversi testi normativi il ricorso a questo strumento di risoluzione della controversia prima di adire le vie giurisdizionali ordinarie: la prima incisiva iniziativa in tal senso è stata compiuta con la legge 580/93 che, nel più ampio progetto di riordinamento delle Camere di commercio, ha attribuito agli enti camerali fondamentali compiti in materia di ADR stabilendo che “le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono (...) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti” (art. 2, comma 4, lett. a). In seguito, specifici interventi normativi hanno incoraggiato l'utilizzo dello strumento conciliativo, in particolare quello di tipo amministrato dalle Camere di commercio, anche prevedendone, in alcuni casi, l'obbligatorietà del tentativo prima di ricorrere al giudice ordinario: esempi in tal senso si sono avuti in materia di subfornitura (legge 192/98, art. 10), in materia di consumo (legge 281/98 art. 3, oggi art. 140 del codice del consumo), in materia di telecomunicazioni (legge 249/97 art. 1, commi 11 e 12).

Ma, come accennato poco sopra, il decreto legislativo 5/03 ha portato una rilevante novità rispetto a questi provvedimenti, laddove, nel prevedere la conciliazione stragiudiziale nelle materie in esso considerate (materia societaria, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, nelle fattispecie elencate all'art. 1 del decreto), ha predisposto una più compiuta disciplina che si sofferma a regolamentare sia, da un lato, taluni aspetti della procedura e gli effetti specialmente riconosciuti ad essa, sia, dall'altro, i requisiti degli organismi di conciliazione deputati ad amministrarla nonché i requisiti dei conciliatori abilitati a gestirla quali terzi neutrali e imparziali.

L'importanza di detta regolamentazione, si avverte altresì, va colta non solo per la rilevanza delle materie alle quali la stessa riferisce la propria applicazione, bensì anche per la tendenza assunta dal legislatore a farvi rinvio ogni qual volta preveda il ricorso alla conciliazione regolata: così è accaduto, ad esempio, in materia di “patto di famiglia” (art. 768-octies del Codice civile), in materia

di *franchising* (L. 129/2004), in materia di servizi di investimento (d.lgs. 179/2007, art. 2.4) e, ancor più recentemente, in materia di azione collettiva risarcitoria (art. 141 bis codice del consumo).

Al lume di tali considerazioni, appare, allora, opportuno soffermarsi ad esaminare le peculiarità della disciplina della conciliazione contenuta nel d.lgs. 5/03 posto che, come detto, la prospettiva emergente va nella direzione di un'estensione della sua applicazione su ulteriori ambiti.

In ragione della recente iscrizione di Curia Mercatorum al Registro degli organismi di conciliazione di cui al d.lgs. 5/03, con questo scritto si intende dar conto delle particolarità introdotte dal decreto, con riguardo agli organismi di conciliazione ed ai conciliatori ammessi a praticarla, rinviando ad un successivo approfondimento l'analisi degli aspetti normativi relativi alla procedura ed ai suoi effetti.

Una prima peculiarità della conciliazione disciplinata agli articoli 38/40 del decreto (che, per semplicità, diremo, com'è d'uso, “societaria”, pur nella consapevolezza che le materie cui si riferisce sono precisamente quelle elencate all'art. 1 del decreto (²)), sta in ciò che si tratta necessariamente di una procedura “di tipo amministrato” che può essere gestita solo presso quegli organismi che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Pertanto:

- la conciliazione di diritto societario deve svolgersi secondo le regole di procedura fissate nei Regolamenti degli enti abilitati a gestirle oltreché, ovviamente, nel rispetto delle norme della legge in esame e dei suoi regolamenti attuativi (cd. conciliazione amministrata);

- gli enti abilitati a offrire un tale servizio sono solo quelli iscritti nell'apposito Registro ministeriale.

Con l'obiettivo evidente di assicurare che il servizio offerto sia all'altezza degli intenti perseguiti, considerati anche i particolari effetti attribuiti dal decreto alla conciliazione societaria, è richiesto (art. 38 d.lgs. 5/03) agli enti che vogliano iscriverne propri organismi conciliativi vocati a un tale

compito, di offrire determinate garanzie di serietà ed efficienza, secondo i criteri specificati dal Ministro della Giustizia con apposito regolamento (dm 222/04). Alle Camere di Commercio, va rilevato, la legge ha attribuito il diritto all'iscrizione degli organismi costituiti, anche in forma associata, ai sensi dell'art. 2.4 della legge 580/93: riconoscendo, pertanto, la professionalità e la competenza che gli enti camerali sono in grado di assicurare in materia di conciliazione amministrata, avendo accumulato un'esperienza ormai ultradecennale in tale ambito, la legge ha previsto che l'iscrizione degli sportelli di conciliazione camerali avvenga su semplice domanda.

In attuazione della prescritta garanzia minima di qualità, dunque, per quegli enti, diversi da quelli di matrice camerale, che vogliono iscriversi al Registro degli organismi di conciliazione societaria, l'art. 4 del dm 222/04 ha stabilito che il responsabile del Registro (ossia, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, il Direttore Generale della Giustizia Civile) deve verificare:

- la professionalità e l'efficienza dei richiedenti, in particolare prendendo in considerazione la forma giuridica dell'ente, il suo grado di autonomia e la compatibilità dell'attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- la consistenza dell'organizzazione e dei mezzi e l'adeguatezza dal punto di vista patrimoniale (in ogni caso è richiesto che l'ente stipuli una polizza assicurativa per un importo non inferiore ai 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione);
- la sussistenza di requisiti di onorabilità dei propri soci, associati, amministratori o rappresentanti, non inferiori a quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (trattasi dei requisiti stabiliti dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV);
- la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, anche con riferimento al rapporto giuridico ed economico tra lo stesso e i

singoli conciliatori;

- la sussistenza delle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio;
- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti, ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 5/03, ministero della Giustizia con apposito decreto (dm 223/04);
- la disponibilità di almeno 7 conciliatori a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per l'ente;
- la sede dell'organismo.

Gli organismi di conciliazione societaria possono configurarsi sia come autonomi soggetti di diritto, (associazioni, società, non anche singole persone fisiche) ovvero possono essere emanazione di altri enti; e possono essere, come stabilito dalla legge delega, di natura privata o pubblica. In relazione a quest'ultima caratteristica, il registro si articola in due parti: la prima è destinata agli enti pubblici, la seconda accoglie gli enti privati. Per entrambe è prevista una sezione (A), dedicata all'elenco dei conciliatori che si sono dichiarati disponibili a svolgere l'incarico per ciascun determinato ente, mentre per i soli organismi di diritto privato è prevista un'ulteriore sezione (B) contenente l'elenco dei rispettivi soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici (art. 3.7 dm 222/04).

Il legislatore si è preoccupato poi di garantire, oltre alla serietà e all'efficienza degli organismi deputati a gestire tali procedure, altresì quella dei conciliatori cui affidare il delicato incarico: sono richiesti, infatti, precisi requisiti di professionalità e onorabilità per poter ottenere l'abilitazione a svolgere il servizio presso gli organismi iscritti nel Registro ministeriale, così come sono richiesti particolari titoli e competenze agli enti di formazione per poter essere accreditati presso il Ministero quali soggetti formatori idonei ad offrire corsi di preparazione abilitanti all'esercizio della professione di conciliatore in materia societaria (v. dm 222/04 e decreto dirigenziale 24 luglio 2006).

Per l'abilitazione a svolgere tale incarico, la legge prescrive che i conciliatori debbano

possedere, ed il Responsabile del Registro è tenuto a verificarne la sussistenza, i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;

3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Oltre a ciò debbono vantare precisi requisiti di professionalità che il legislatore ha configurato innanzitutto con riferimento alla preparazione professionale, dovendo essere tutti accomunati da un percorso di studi in materie giuridiche o economiche; ed inoltre richiedendo una pluriennale esperienza professionale ovvero una adeguata e riconosciuta formazione di base al ruolo di conciliatore. Precisamente, possono essere inseriti nelle liste dei conciliatori degli organismi iscritti al Registro:

- professori universitari in discipline giuridiche o economiche (e, aggiungono le note esplicative allegate al decreto dirigenziale 24 luglio 2006, che siano professori di ruolo, anche in quiescenza);

- professionisti iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche da almeno 15 anni;

- magistrati in quiescenza;

- laureati in materie giuridiche o economiche (è sufficiente, secondo quanto specificato nelle citate note esplicative, una laurea triennale) ⁽³⁾ ovvero iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni, purché in possesso di una specifica preparazione per conciliatori conseguita attraverso la partecipazione ad adeguati corsi tenuti da enti formativi accreditati presso il Ministero.

In considerazione certamente dell'impegno richiesto al conciliatore, chiamato ad operare in contesti che possono presentare una spiccata complessità per la natura delle materie sulle quali la controversia insiste, il legislatore ha scelto di riservare tale ruolo a

quei professionisti che possano vantare un'esperienza o quanto meno una preparazione specialistica in campo giuridico o economico.

Sul punto è doveroso segnalare che Curia Mercatorum, approvando appieno e facendo proprio l'indirizzo di Unioncamere sull'argomento della formazione dei conciliatori (v. Standard Uniformi per la formazione dei conciliatori delle camere di commercio approvati da Unioncamere nel 2005), richiede in ogni caso, ossia anche qualora ciò non fosse necessario ai termini di legge, una adeguata preparazione sulle tecniche conciliative. Se è opportuno, infatti, che per la procedura conciliativa di cui al d.lgs. 5/03 sussista una specifica conoscenza delle materie cui si applica, non meno vero è che la figura del conciliatore richiede a sua volta una appropriata formazione che prepari gli aspiranti al ruolo su argomenti del tutto peculiari alla conciliazione in sé, quale tecnica di A.D.R.

Di qui la costante offerta formativa proposta dall'associazione ai propri conciliatori, e l'impegno ad essi richiesto, secondo gli standard Unioncamere, di continuare il percorso formativo in corsi di aggiornamento necessari per poter conservare l'iscrizione nelle proprie liste, sia quella riservata alla speciale conciliazione societaria, sia quella più generale relativa alla conciliazione amministrata per tutti gli altri ambiti.

Infine, un'ultima notazione con riguardo agli enti formatori: come dianzi accennato, la formazione abilitante alla professione di conciliatore nella procedura di cui al d.lgs. 5/03 è solo quella offerta dagli enti che abbiano ottenuto l'accreditamento dal Ministero della Giustizia. Anche su questo fronte, dunque, il legislatore ha stabilito alcuni requisiti minimi per i quali si rimanda chi fosse interessato alla lettura del decreto dirigenziale 24 luglio 2006.

³ V. note esplicative allegate al decreto dirigenziale 24 luglio 2006.

La conciliazione “vista da vicino”

Dott.ssa Francesca Dal Molin,
Responsabile
Formazione-Comunicazione
Curia Mercatorum

Come consuetudine da qualche anno a questa parte, anche nel 2008 Unioncamere Nazionale ha promosso la “Settimana di promozione dei servizi di conciliazione delle Camere di Commercio”, iniziativa che dal 20 al 25 ottobre u.s. è stata sviluppata dagli enti Camerali italiani. Questa 5° edizione è stata l’occasione per diffondere dati positivi ed incoraggianti sull’incremento delle conciliazioni gestite dalle Camere di commercio nel primo semestre 2008, con numeri di particolare rilevanza in particolare per quanto riguarda il Centro e Sud Italia. L’obiettivo principale resta quello di far conoscere a professionisti, imprenditori, associazioni di categoria ma soprattutto ai cittadini e consumatori comuni le potenzialità, in termini di risparmio di tempo e denaro, offerte dall’istituto della conciliazione. Da qui la decisione di celebrare la settimana a Treviso con un evento speciale, organizzato con il prezioso contributo dell’Associazione Equilibrio di Bologna: una simulazione di una procedura conciliativa per presentarne in maniera immediata la dinamica. La controversia verteva in materia di appalto (contestazione di vizi e difetti dell’opera). La procedura si è aperta con la sessione iniziale di incontro tra il conciliatore e le parti, congiuntamente, volta a determinare le modalità di svolgimento dei lavori. La priorità per il conciliatore è stata di illustrare alle parti il tipo di procedura che stavano attivando, di natura totalmente riservata, e, soprattutto l’imparzialità e neutralità che caratterizza il suo ruolo. Successivamente il professionista ha incontrato le parti in sessioni private per meglio comprendere le reciproche posizioni. Fondamentale in questa fase l’abilità del conciliatore nel far emergere i reali

interessi in gioco che, spesso, non coincidono con quanto richiesto. Come qui dimostrato, un’altra difficoltà per il conciliatore è quella di far emergere attraverso tecniche specifiche le eventuali opzioni negoziali che possano realizzare i reciproci interessi delle parti. Grazie a questa strategia i termini dell’accordo nascono dalle parti senza essere proposti e, laddove ce ne siano i presupposti, permette di giungere ad una soluzione positiva della controversia. La simulazione è stata commentata dall’Avv. Ana Uzqueda, direttrice didattica dell’Associazione Equilibrio, docente in tecniche di conciliazione, nonché conciliatrice internazionale.



Avv. Ana Uzqueda

Ad inscenare la procedura sono stati conciliatori esperti e docenti in tecniche di conciliazione: il dott. Roberto Cesarano, (che è anche il Presidente dell’Associazione Equilibrio), ha condotto l’incontro in qualità di conciliatore, mentre i panni

delle parti sono stati indossati dal dottor Moris Facchini e dal dottor Corrado Mora, conciliatore dell'Associazione Equilibrio.

In relazione alla campagna di comunicazione e promozione dedicata alla Settimana, Unioncamere in collaborazione con Retecamere, ha inoltre predisposto una guida informativa dedicata a consumatori e professionisti, personalizzata e diffusa da tutte le Camere di Commercio Italiane. Per chi fosse interessato la guida è reperibile presso gli uffici di Curia Mercatorum e presso la sede della Camera di Commercio di Treviso.

Il bilancio di questa edizione è complessivamente più che positivo: l'iniziativa ha avuto un eccellente riscontro di pubblico con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei presenti.



Il momento dei saluti finali, da sinistra: Avv. Ana Uzqueda, Dott. Moris Facchini, Dott. Roberto Cesarano, Dott. Corrado Mora, Dott. Marco D'Eredità (Direttore di Curia Mercatorum)

Agenda

CEDR's Mediator Skills
Training Course
4-6, 9-10 March 2009
Per informazioni:
Training team on
+44 (0)20 7536 6000
Training@cedr.com

PER INFORMAZIONI
SULLE PROSSIME
INIZIATIVE DI
FORMAZIONE
SI RIMANDA AL SITO
www.curiamercatorum.com

In relazione alla formazione obbligatoria prevista per i conciliatori secondo gli standard Unioncamere, Curia Mercatorum proporrà, a partire dal mese di febbraio e per tutto il primo semestre, 3 edizioni dei corsi di aggiornamento.

caso di accordo intervenuto: nella filosofia che ispira la conciliazione in senso generale, l'impegno del conciliatore per facilitare l'accordo non dovrebbe essere influenzato dalle possibilità di maggior guadagno. Viene prevista inoltre la necessità di aumentare il peso dell'accordo raggiunto dandogli valenza di titolo esecutivo, come pure l'incentivazione attraverso agevolazioni fiscali. Ciò sarà sufficiente per facilitare la diffusione della cultura, nel nostro tessuto socioeconomico, su questo sistema di risoluzione delle controversie? Auguriamocelo. Nel complesso questo disegno di legge potrebbe realmente facilitare il ricorso a tale strumento: sarà interessante però assistere al suo iter parlamentare e, se diventerà legge, alla sua concreta applicazione.

È di prossima pubblicazione il volume:



CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
<http://www.curiamercatorum.com>
<http://www.webcuria.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
16 dicembre 2008

NEWSLETTER
Anno XII - Numero 3-4/2008
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDAZIONE
Francesca Dal Molin

Stampa: Grafiche San Vito
V.lo Biban, 21 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.445787 - Fax 0422.699161